



**ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE**  
**PEF TARI 2024-2025**  
**SECONDO MTR-2 ARERA PER IL**  
**COMUNE DI SENEGHE**

**Istanza di revisione *infra* periodo al PEF TARI 2025**

*secondo l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021  
integrata e modificata con deliberazione 389/2023/R/Rif*

## **RELAZIONE SULL'ISTANZA DI REVISIONE INFRA PERIODO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2025**

In continuità con la precedente metodologia, l'art. 1.1 del MTR-2 definisce l'ETC come “L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti” e ai sensi dell'art. 200 “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199”.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovraintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato, in continuità con la Delibera ARERA 443/2019, anche la Delibera 363/2021 prevede che l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

In particolare, una delle verifiche svolte dall'Ente Territorialmente Competente nelle more della procedura di validazione riguarda le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità di riferimento, le quali non possono eccedere, rispetto a quelle relative all'anno precedente, oltre il limite alla variazione annuale  $\rho_a$  come quantificato dall'art. 4 del MTR-2 aggiornato con deliberazione ARERA n. 389/2023 secondo la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116_a + CRI$$

dove:

- $rpi_a$  = il tasso di inflazione programmata, stabilita dal MTR pari 1,7%
- $X_a$  = il coefficiente di recupero della produttività per un valore tra lo 0,1% e lo 0,5%;
- $QL_a$  = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti da 0 al 4% secondo la tabella di cui all'art. 4.3;
- $PG_a$  = è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi che può assumere un valore nei limiti da 0 al 3% secondo la tabella di cui all'art. 4.3.
- $C116_a$  = l'Ente territorialmente Competente può valorizzare detto coefficiente che tenga conto della necessità della copertura delle componenti di natura previsionale riconducibili alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%.
- $CRI$  = il coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.

In ogni caso, il parametro  $\rho_a$  non può assumere un valore superiore al 9,6%.

Nel caso in cui l'Ente Territorialmente Competente ritenga necessario, per il perseguitamento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite definito secondo l'art. 4 del MTR-2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato dall'art. 4.6.

Inoltre, secondo l'art. 8.5 della Deliberazione 363/2021, la metodologia consente che: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*.

Con la presente, lo scrivente Ente Territorialmente Competente per l'ambito territoriale di riferimento intende illustrare all'Autorità di Regolazione le motivazioni giustificative per procedere alla revisione *infra* periodo rispetto alla predisposizione tariffaria già validata e trasmessa con riguardo all'annualità 2023, in eccezione al principio generale dell'aggiornamento biennale al PEF TARI del secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Stante il tenore letterale del succitato articolo 8.5, è causa giustificativa di revisione al PEF TARI il verificarsi di circostanze straordinarie, intese come eventi non prevedibili o preventivabili in fase di programmazione dei costi e degli investimenti del piano pluriennale.

Al contempo, l'Autorità di Regolazione, nella propria Deliberazione n. 62/2023/R/RIF, ha espressamente escluso l'aumento dell'inflazione e la revisione dei prezzi, verificatisi proprio nel biennio 2022-2023, tra le circostanze straordinarie giustificanti la revisione *infra* periodo: *“sono state*

*segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accettabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025. Le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate. Ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”.*

L'Ente scrivente ne deduce, pertanto, che l'Autorità legittimi una revisione *infra* periodo dando esclusivamente rilievo all'indagine sulle circostanze straordinarie e pregiudizievoli, considerabili come tali soltanto quelle fattispecie non coerenti con gli obiettivi programmati nel piano pluriennale per il biennio di riferimento e, pertanto, esclusivamente a casi in cui sopraggiunga l'attivazione di servizi migliorativi che non si prevedevano al momento della validazione del Piano pluriennale, ovvero al verificarsi di un avvicendamento gestionale con significative migliorie al servizio di gestione pregresso.

Alla luce di quanto sopra, l'organismo competente per l'ambito comunale di riferimento rileva un avvicendamento gestionale con riguardo al servizio di raccolta e trasporto, nonché di spazzamento e lavaggio strade, entrambe affidate ad una ditta affidataria a seguito di procedura di gara, con avvio delle attività dal 01/04/2025.

L'avvicendamento gestionale ha comportato non soltanto un mutamento dell'operatore economico chiamato a fornire i propri costi in qualità di nuovo effettivo gestore ma, altresì, servizi finalizzati al miglioramento della qualità gestionale dell'attività oggetto di nuovo affidamento, che legittimano l'organismo competente all'attivazione di specifici coefficienti predeterminati dalla metodologia per l'innalzamento del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie secondo l'art. 4 del MTR-2, così da consentire il perseguitamento dell'equilibrio economico e finanziario degli obiettivi migliorativi medesimi.

L'avvicendamento gestionale e l'introduzione di obiettivi migliorativi della qualità della gestione verificati nell'ambito di riferimento possono definirsi circostanze straordinarie in quanto, al momento della validazione del piano pluriennale 2022-2025, valido per il secondo biennio 2024-2025, l'organismo competente non era a conoscenza di alcun progetto di nuovo appalto o di specifiche programmazioni in tal senso, che sembravano invece destinarsi ad essere realizzate nel corso dell'annualità 2025.

Pertanto, gli obiettivi programmati nel primo biennio non risultano oggi più coerenti con quelli della gestione e rischiano un pregiudizio in termini di equilibrio economico e finanziario per il loro corretto perseguitamento senza l'attivazione della procedura di una revisione *infra*-periodo, come prevista dalla metodologia medesima.

Oltretutto, la revisione infra periodo per avvicendamento gestionale verificatosi nel secondo biennio del secondo periodo regolatorio sembra motivazione coerente con le indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione, anche con riferimento all'art. 1.5, lettera b) della Determinazione ARERA n. 02/DIRF/2021, secondo il quale *“nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall’anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno”*.

In conclusione, sembra coerente con la metodologia medesima il considerare quale evento straordinario l'avvicendamento gestionale avvenuto nel corso del biennio 2024-2025, benché non programmato -in quanto non ancora programmabile- in sede di validazione del PEF pluriennale del periodo regolatorio di riferimento: parimenti, se tale avvicendamento si fosse verificato dal 01/01/2024, l'intera programmazione dei costi del primo biennio 2024-2025 si sarebbe esclusivamente determinata considerando le migliori stime previsionali del servizio affidato al nuovo gestore, conformemente al succitato art. 1.5 della Determinazione ARERA n. 02/DIRF/RIF.

La revisione infra periodo risulta, *a fortiori*, necessaria anche in considerazione dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 385/2023: *“il corrispettivo relativo al servizio di gestione rifiuti è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente”*.

Pertanto, il processo di revisione infra periodo, a prescindere dal suo esito che potrebbe anche confermare un costo tariffario del tutto analogo al PEF 2025 già programmato nel 2024, tuttavia si rende comune indispensabile proprio in adempimento alle disposizioni del succitato art. 6 alla Deliberazione ARERA n. 385/2023, dovendo considerare il PEF tariffario come corrispettivo riconosciuto a ciascun gestore coinvolto nello svolgimento della propria attività di gestione del servizio rifiuti.

Conseguentemente, i valori tariffari devono nuovamente determinarsi in coerenza dell'avvicendamento gestionale, così da riadeguare, puntualmente, le poste tariffarie corrispondenti ai medesimi corrispettivi contrattualmente assunti, proprio per garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'intera gestione di riferimento e, contestualmente, di ciascun gestore coinvolto.

Considerate il verificarsi delle succitate circostanze straordinarie, l'organismo competente ha provveduto ad attivare la procedura di revisione al PEF TARI di concerto con il nuovo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che ha fornito le migliori stime di costo tramite la trasmissione della documentazione di gara e, in particolare, secondo lo schema di Piano Economico e Finanziario di Affidamento (PEF/A) così come definito dalla Deliberazione ARERA n. 385/2023, revisionando coerentemente il PEF tariffario per l'annualità 2025 secondo lo schema tipo allegato alla Determinazione ARERA n. 02/DIRF/RIF.

Successivamente, l'ente scrivente ha provveduto ad aggiornare tutti gli atti costituenti il PEF TARI 2024-2025 e validati lo scorso anno per revisionare il costo tariffario per l'annualità dal 2025, apportando le seguenti modifiche:

- aggiornamento delle stime di costo 2023 in base ai dati forniti dal nuovo gestore;

- valorizzazione del coefficiente QL e PG in rapporto ai servizi migliorativi affidati, per l'innalzamento della soglia limite alla variazione annuale per il perseguimento dell'equilibrio della gestione coerentemente con i nuovi obbiettivi attivati nell'anno 2025 e non preventivabili nel piano economico e finanziario pluriennale al momento della sua validazione.

Facendo seguito a tutte le attestazioni precedentemente esposte sulle valutazioni effettuate, si procede alla validazione di costo tariffario per l'anno 2025 revisionato, nelle more dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità ARERA.